

SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 338-B)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 6^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) del Senato della Repubblica nella seduta del 29 gennaio 1980 (V. Stampato n. 338)

modificato dalla 6^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) della Camera dei deputati nella seduta del 21 maggio 1980 (V. Stampato n. 1385)

presentato dal Ministro delle Finanze
(REVIGLIO)

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 24 maggio 1980

Modifiche alla legge 22 dicembre 1957, n. 1293,
sull'organizzazione dei servizi di distribuzione e
vendita di generi di monopolio

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Art. 1.

L'assegnazione delle rivendite di generi di monopolio è effettuata nei seguenti modi:

a) mediante asta pubblica, a favore di chi offra, entro i limiti minimo e massimo

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Identico:

a) *identica;*

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

fissati con scheda segreta, ai sensi del regolamento di contabilità generale dello Stato, la somma di denaro più elevata, da corrispondersi, in unica soluzione all'atto del conferimento, all'Amministrazione dei monopoli, se trattasi di rivendita ordinaria di nuova istituzione nei comuni con popolazione superiore a 30 mila abitanti e nei capoluoghi di provincia, ovvero di rivendite ordinarie di prima categoria, vacanti del titolare;

b) a trattativa privata, a favore di chi si obblighi a corrispondere all'Amministrazione dei monopoli, in unica soluzione, una somma di denaro nella misura stabilita da apposita Commissione, nominata con decreto del Ministro delle finanze, se trattasi di rivendite ordinarie di nuova istituzione, la cui asta o concorso siano risultati deserti o infruttuosi, o di rivendite ordinarie di prima categoria vacanti del titolare, ovvero di rivendite ordinarie vacanti del titolare, rivestenti particolare importanza, secondo quanto stabilito dall'articolo 30 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293.

In presenza di più aspiranti è preferito chi offra la somma più elevata sulla misura base stabilita dalla Commissione.

La stessa procedura è seguita per l'assegnazione delle rivendite di nuova istituzione, nei comuni con popolazione superiore a 30 mila abitanti e nei capoluoghi di provincia, ai profughi già intestatari di analoghi esercizi nel territorio di provenienza;

c) secondo le modalità già stabilite dagli articoli 21, secondo comma, 25, quinto e settimo comma, e 27 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, se trattasi di rivendite ordinarie di nuova istituzione nei comuni con popolazione non superiore a 30 mila abitanti, nonchè di quelle di seconda categoria, vacanti del titolare.

Art. 2.

Le somme introitate dall'Amministrazione dei monopoli per il titolo indicato all'ar-

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

b) a trattativa privata, a favore di chi si obblighi a corrispondere all'Amministrazione dei monopoli, in unica soluzione, una somma di denaro nella misura stabilita da apposita Commissione, nominata con decreto del Ministro delle finanze, se trattasi di rivendite ordinarie di nuova istituzione o di rivendite di prima categoria vacanti del titolare, la cui asta o concorso siano risultati deserti o infruttuosi, ovvero di rivendite ordinarie vacanti del titolare, rivestenti particolare importanza, secondo quanto stabilito dall'articolo 30 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293.

Identico.

Identico;

c) *identica.*

Art. 2.

Identico.

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

articolo 1 saranno versate in apposito capitolo del bilancio della stessa Amministrazione.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

I reggenti provvisori dei magazzini con ammontare annuo di vendite netto inferiore a cinque miliardi di lire ed i gerenti provvisori delle rivendite, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, possono conseguire la diretta assegnazione a trattativa privata del magazzino o della rivendita, che rispettivamente gestiscono, qualora lo richiedano entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 4.

I coadiutori dei magazzini con ammontare annuo di vendite netto inferiore a cinque miliardi di lire o delle rivendite, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, possono conseguire la diretta assegnazione dei magazzini o rivendite presso cui prestavano servizio, nel caso di vacanza entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

L'assegnazione dovrà essere richiesta dagli interessati non oltre un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 5.

Non può ottenere il conferimento di una rivendita chi abbia rinunciato alla gestione di un analogo esercizio nei cinque anni precedenti.

Art. 6.

Il secondo comma dell'articolo 31 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, si applica

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 3.

I reggenti provvisori dei magazzini ed i gerenti provvisori delle rivendite, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, possono conseguire la diretta assegnazione a trattativa privata del magazzino o della rivendita, che rispettivamente gestiscono, qualora lo richiedano entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 4.

I coadiutori dei magazzini o delle rivendite, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, possono conseguire la diretta assegnazione dei magazzini o rivendite presso cui prestavano servizio, nel caso di vacanza entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Identico.

Art. 5.

Identico.

Art. 6.

Identico.

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

anche alle rivendite speciali site in stazioni ferroviarie, automobilistiche, aeroporti e simili.

La facoltà, concessa dall'articolo 58 del regolamento sulla organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074, agli Ispettorati compartimentali dell'Amministrazione dei monopoli di rinnovare direttamente, allo stesso titolare che abbia gestito senza dar luogo a rilievi, l'appalto o la gestione della rivendita, deve intendersi concessa allo stesso Ispettorato compartimentale unitamente all'Ispettorato compartimentale delle Ferrovie dello Stato o ad altro ente concedente, relativamente all'appalto od alla gestione delle rivendite site nelle stazioni ferroviarie, automobilistiche, aeroporti e simili.

Art. 7.

L'articolo 23 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, è sostituito dal seguente:

« Art. 23. — Salvo quanto previsto per le rivendite ordinarie e speciali, l'Amministrazione può consentire la vendita di tabacchi nei pubblici esercizi, nei luoghi di ritrovo o di cura o negli spacci cooperativi, con il sovrapprezzo stabilito dal regolamento di attuazione, e comunque non superiore a lire 100 per pacchetto, del prezzo di tariffa, stabilita con decreto del Ministro delle finanze, sentito il Consiglio di amministrazione dei Monopoli di Stato, ed osservando le modalità fissate con lo stesso decreto.

L'autorizzazione è effettuata a mezzo di patentino.

Il riformimento dei generi al patentino è effettuato dalla rivendita più vicina o, in presenza di particolari motivi, da altra rivendita a ciò destinata dall'Amministrazione. Tali forniture saranno effettuate esclusivamente attraverso gli appositi stampati forniti dall'Amministrazione dei monopoli dai quali do-

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

La facoltà, concessa dall'articolo 58 del regolamento sulla organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, numero 1074, agli Ispettorati compartimentali dell'Amministrazione dei monopoli di rinnovare direttamente, allo stesso titolare che abbia gestito senza dar luogo a rilievi, l'appalto o la gestione della rivendita, deve intendersi concessa allo stesso Ispettorato compartimentale unitamente alla Direzione compartimentale delle Ferrovie dello Stato o ad altro ente concedente, relativamente all'appalto od alla gestione delle rivendite site nelle stazioni ferroviarie, automobilistiche, aeroporti e simili.

Soppresso.

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

vrà risultare l'ammontare complessivo del prelevamento e del sovrapprezzo a beneficio del titolare del patentino.

Al termine di ogni anno i rivenditori dovranno rimettere ai titolari dei patentini una dichiarazione riepilogativa dei prelevamenti effettuati e dei sovrapprezzi percepiti da ciascun patentino, copia della quale dovrà essere allegata dai titolari dei patentini alla dichiarazione dei redditi ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e giuridiche ».

Art. 8.

L'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1074 del 14 ottobre 1958 concernente regolamento di esecuzione della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, sull'organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio è sostituito dal seguente:

« Art. 77. — A decorrere dal 1° gennaio 1982 l'Amministrazione dei monopoli esegue a proprie spese il trasporto dei generi di monopolio dagli organi di distribuzione alle rivendite, il ritiro contestuale delle ricevute di versamento in conto corrente postale del finanziamento dei generi prelevati dai rivenditori la volta precedente ai sensi della legge 18 febbraio 1963, n. 303, ed il ritiro contestuale delle ordinazioni dei prodotti occorrenti alle rivendite per la levata successiva.

Alla stessa data è soppressa l'indennità di trasporto sali prevista dall'articolo 24, terzo comma, della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, e successive modificazioni.

L'Amministrazione è autorizzata con decreto del Ministro delle finanze, sentito il Consiglio d'amministrazione, a stabilire le modalità per lo svolgimento del servizio, direttamente o mediante società o cooperative di trasportatori abilitati ai sensi di legge. È autorizzata altresì con le stesse modalità ad eseguire esperimenti al fine di determinare esattamente costi e modalità del servizio nel periodo intercorrente dal 1° ottobre 1979 al 31 dicembre 1981 ».

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 7.

A decorrere dal 1° gennaio 1982, la Amministrazione dei monopoli di Stato esegue, a proprie spese, il trasporto fino alle rivendite dei prodotti da essa commercializzati, provvedendo al ritiro degli ordini di fornitura e degli attestati di pagamento. A partire dalla stessa data è soppressa l'indennità di trasporto sali prevista dall'articolo 24, quarto comma, della legge 22 dicembre 1957, n. 1293 e successive modificazioni.

Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano agli esperimenti di trasporto fino alla rivendite, in atto dal 1° ottobre 1979.

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

Art. 9.

L'articolo 18 della legge 8 agosto 1977, n. 556, non abroga l'articolo 4 della legge 1° giugno 1971, n. 425.

Art. 10.

Al numero 2) dell'articolo 20 della legge 8 agosto 1977, n. 556, le parole: « della organizzazione nazionale di categoria maggiormente rappresentativa » sono sostituite con le seguenti: « delle organizzazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative ».

Art. 11.

All'onere finanziario derivante dall'applicazione del precedente articolo 8, sostenuto in 40 milioni di lire per l'esercizio 1979 e previsto in 220 milioni di lire per ciascuno degli esercizi 1980 e 1981, si provvede coi normali stanziamenti di bilancio inerenti al trasporto dei generi commercializzati dall'Amministrazione dei monopoli di Stato.

All'onere finanziario per il 1982, previsto in 15 miliardi di lire, si provvederà mediante corrispondente aumento della quota al fornitore, di cui alle tabelle annesse alla legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni.

Art. 12.

Sono abrogate tutte le disposizioni della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, e successive modificazioni, incompatibili con le disposizioni della presente legge.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 8.

Identico.

Art. 9.

Identico.

Art. 10.

All'onere finanziario derivante dall'applicazione del precedente articolo 7, sostenuto in 40 milioni di lire per l'esercizio 1979 e previsto in 220 milioni di lire per ciascuno degli esercizi 1980 e 1981, si provvede coi normali stanziamenti di bilancio inerenti al trasporto dei generi commercializzati dalla Amministrazione dei monopoli di Stato.

Identico.

Art. 11.

Identico.